

AVVISO

SCADENZA SALDO IMU 2023

Si ricorda che entro il 16 Dicembre 2023 deve essere effettuato il pagamento della Seconda rata dell'IMU (Imposta Municipale Propria) da corrispondere per l'anno 2023.

A decorrere dall'anno 2020 l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle nuove disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160. Ai sensi del comma 762 di tale norma, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno (pari al 50 % dell'imposta) e la seconda il 16 dicembre (a conguaglio). E' ammesso il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno 2023.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle detrazioni e delle aliquote approvate per l'anno in corso.

Per l'anno 2023 il Comune di Scampitella, con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27 marzo 2023, ha confermato, le aliquote IMU in vigore per l'anno 2022 con la sola eccezione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), che ai sensi dell'art. 1 c. 751 della legge n. 160/2019 a partire dall'anno 2022 sono esenti.

ALIQUOTE IMU IN VIGORE PER L'ANNO 2023		
- FATTISPECIE	RIFERIMENTO	ALIQUOTA IMU ANNO 2023
- abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze nei limiti consentiti	Art. 1 co 740 DL 160/2019	Esenti
- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nei limiti consentiti	Art. 1 co 748/749 DL 160/2019	5,0 per mille
- fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis DL 557/93)	Art. 1 co 750 DL 160/2019	1,0 per mille
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)	Art. 1 co 751 DL 160/2019	Esenti
- terreni agricoli	Art. 1 co 752 DL 160/2019	8,6 per mille
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	Art. 1 co 753 DL 160/2019	10,6 per mille
- Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui sopra	Art. 1 co 754 DL 160/2019	8,6 per mille

Per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 è applicabile una detrazione massima di € 200 da rapportare al periodo ed alla quota di possesso.

- Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della L. 178/2020 è stata introdotta, a partire dall'anno 2021, una riduzione IMU del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 comma 81. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

Per il calcolo del valore imponibile dei fabbricati la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% e quindi moltiplicata per il coefficiente, di seguito indicato:

TIPOLOGIA	MOLTIPLICATORE
- Fabbricati di categoria catastale del gruppo A con esclusione della categoria A/10 e di categoria catastale C/2, C/6 e C/7	160
- Fabbricati del gruppo catastale B e di categoria C/3, C/4 e C/5	140
- Fabbricati di categoria catastale A/10 e D/5	80
- Fabbricati del gruppo catastale D con esclusione della categoria D5	65
- Fabbricati di categoria catastale C/1	55

Per il calcolo del valore imponibile dei terreni agricoli il reddito dominicale risultante in catasto deve essere rivalutato del 25% e quindi moltiplicato per il coefficiente di seguito indicato:

TIPOLOGIA	MOLTIPLICATORE
- Terreni agricoli	135

Il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

VERSAMENTO DELL'IMU – CODICE COMUNE DI SCAMPITELLA : I 493

Il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) deve essere fatto tramite il modello F24 (reperibile in qualsiasi Istituto bancario o sportello postale) utilizzando i seguenti codici:

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA			
abitazione principale: 3912 terreni agricoli: 3914	aree fabbricabili: 3916 altri fabbricati: 3918	Immobili merce: 3939 Fabbricati rurali ad uso strumentale: 3913	immobili gruppo D (destinatario STATO): 3925 immobili gruppo D (destinatario COMUNE): 3930

INFORMAZIONI SUL TRIBUTO

Per maggiori informazioni è possibile accedere al portale internet www.Assoservizi.net nella sezione dedicata al Comune di Scampitella - TASSE E TRIBUTI - IMU - o contattare la concessionaria al servizio di sportello telefonico e telematico i cui riferimenti sono riportati a lato.

EMERGENZA COVID – 19 – SPORTELLI TELEFONICI E TELEMATICI

In relazione alla situazione emergenziale connessa al protrarsi della pandemia da COVID-19 la società Assoservizi, al fine di limitare ogni occasione di contagio, ha attivato gli sportelli telematici di seguito descritti, cui i contribuenti potranno rivolgersi per avere informazioni dettagliate in relazione al presente atto.

CALL CENTER TELEFONICO orari: lunedì e venerdì: dalle 9 alle 12 martedì e giovedì dalle: 15 alle 17 È possibile accedere ai servizi di call-center, negli orari previsti, telefonando ai seguenti numeri: 0825-781789 351-2557974	SPORTELLI WhatsApp orari: lunedì e venerdì: dalle 9 alle 12 martedì e giovedì dalle: 15 alle 17 È possibile accedere agli sportelli WhatsApp, negli orari previsti, inviando un messaggio ai seguenti numeri telefonici: 351-2534778	SPORTELLI Audio Video Skype orari: lunedì e venerdì: dalle 9 alle 12 martedì e giovedì dalle: 15 alle 17 È possibile accedere agli sportelli Skype, negli orari previsti, contattando i seguenti indirizzi: ID: assoservizi2 ID: assoservizi3 ID: assoservizi4
---	--	---